

COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA, DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI MISSIONE, PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI E DELLE ASPETTATIVE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N°19 DEL 13.07.20 12

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- **D. M. 4.4.2000 N- 119**
- **D. L.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii.**
- **Art. 2113 del Codice Civile**
- **Art. 26, comma 1 legge 23.12.1994,n. 724**
- **Art. 2, comma 36 legge 24.12.2002 n. 350**
- **Art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445**
- **Art. 8, comma 35 legge 11.03.1988, n. 67**
- **D. M. l. del 04.08.2011**
- **CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali**
- **Accordi conferenze Stato-Regioni**

ART. 1

Al Sindaco è corrisposta una indennità mensile di funzione, al lordo delle ritenute di legge, nella misura stabilita dal D. M. del 04.04.2000, n. 119 per la classe di comuni compresa fra 1.000 e i 3.000 abitanti.

Detta indennità compete anche in caso di assenza temporanea dall'ufficio o di temporaneo impedimento per motivi di salute o gravi motivi familiari.

ART. 2

Al vice sindaco è corrisposta una indennità mensile di funzione, al lordo delle ritenute di legge, pari al 20% di quella spettante al Sindaco.

ART. 3

Agli Assessori comunali è corrisposta una indennità mensile di funzione, al lordo delle ritenute di legge, pari al 15% di quella spettante al Sindaco.

ART. 4

L'indennità mensile di cui agli articoli precedenti è dimezzata per gli amministratori che siano lavoratori pubblici o privati in servizio, che non siano stati collocati in aspettativa non retribuita.

ART. 5

Gli amministratori lavoratori pubblici o privati, che abbiano chiesto ed ottenuto di essere collocati in aspettativa non retribuita, dovranno esibire al Segretario Comunale una certificazione dei propri datori di lavoro, attestante l'avvenuto collocamento in aspettativa non retribuita con l'indicazione della decorrenza della stessa.

ART. 6

**Gli Amministratori che siano sospesi di diritto dalla carica, ex art. 59 del TUEL, non hanno diritto a percepire alcuna indennità mensile di funzione.
In caso di successivo reintegro nella carica, gli stessi non hanno diritto a percepire la indennità di funzione per il periodo di sospensione.**

ART. 7

Al vice-sindaco è corrisposta l'indennità mensile di funzione spettante al Sindaco nel caso dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o sospensione della carica di quest'ultimo.

Nessuna indennità prevista per il Sindaco è corrisposta al vice Sindaco nel caso di assenza temporanea dall'ufficio o di temporaneo impedimento per motivi di salute o gravi motivi familiari del Sindaco.

ART. 8

L'indennità mensile di funzione spettante al Sindaco, al vice Sindaco e agli Assessori non è cumulabile con i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali dovuti per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'Ente o di Enti diversi.

ART. 9

Gli Amministratori che siano anche parlamentari nazionali o europei, consiglieri regionali, non hanno diritto a percepire alcuna indennità di funzione o gettone di presenza.

ART. 10

La liquidazione delle indennità di cui sopra è disposta unitamente al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti comunali senza bisogno di ulteriore provvedimento, previa verifica dell'avvenuto

espletamento del mandato degli amministratori da parte del Segretario Comunale che vi provvede con propria certificazione.

ART. 11

Al Sindaco compete al termine dell'incarico amministrativo, un'indennità di fine mandato, il cui importo è pari ad una indennità mensile di funzione effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno.

La presente indennità compete nella sola ipotesi in cui il mandato abbia avuto durata superiore ai 30 mesi.

ART. 12

L'indennità di fine mandato compete anche al vice-sindaco nelle sole ipotesi previste dal precedente art. 7, fermo restando la sussistenza del presupposto di cui al precedente articolo 11.

ART. 13

La liquidazione dell'indennità di fine mandato è disposta con determinazione del responsabile dell'ufficio segreteria comunale alla scadenza del mandato, anche nell'ipotesi in cui il Sindaco dovesse essere rieletto alla carica.

ART. 14

Al consigliere comunale è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta di consiglio e di commissione comunale nell'importo fissato dal D.M. del 04.04.2000, n. 119 per la classe cui appartiene il Comune.

ART. 15

L'ammontare complessivo mensile dei gettoni di presenza che possono essere corrisposti al consigliere comunale non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità di funzione mensile massima prevista per il Sindaco osì come prevista dal precedente articolo 1.

ART. 16

Il gettone di presenza è corrisposto al consigliere per la partecipazione a seduta consiliare dichiarata deserta.

Il gettone spetta, altresì, al consigliere nel caso in cui pur risultando presente all'appello, abbandoni l'aula successivamente, dopo la verifica delle presenze da parte del Segretario della seduta, senza partecipazione ad alcuna discussione e votazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

ART. 17

Al consigliere non compete alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute delle commissioni comunali che non siano state formalmente convocate e senza che sia stato redatto alcun verbale.

ART. 18

Il consigliere ha diritto alla corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta di commissione comunale convocata separatamente nella stessa giornata, fermo restando l'obbligo di non superare, in un mese il limite previsto dal precedente articolo 15.

Nel caso di seduta congiunta di due commissioni consiliari, al consigliere che sia componente di ambedue le commissioni spetta un solo gettone di presenza.

ART. 19

Nessun gettone di presenza compete per la partecipazione alla “conferenza dei capigruppo” consiliari.

ART. 20

Il consigliere non può rinunciare a percepire il gettone di presenza in quanto tale beneficio è assimilabile ai redditi di lavoro ed è, quindi, soggetto alla previsione di cui all’art. 2113 del codice civile che fa divieto di rinunciare ai diritti derivanti da prestazioni di lavoro.

ART. 21

Il consigliere comunale che rivesta la carica di parlamentare europeo o nazionale o di consigliere regionale non ha diritto a percepire alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari o di commissione.

ART. 22

Al Consigliere comunale che sia componente di consigli di amministrazione di società dell’Ente, a capitale interamente pubblico, non compete la corresponsione di alcun emolumento.

ART. 23

Alle indennità mensili di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, legge 23.12.1994, n. 724.

I compensi erogati agli amministratori sono assimilati, sia come indennità sia come gettoni di presenza, al reddito di lavoro dipendente, ex art. 50, lett. g) T. U. 22.12.1986, n. 917 (lettera così modificata dall’art. 2, comma 36, legge 24.12.2002, n. 350).

ART. 24

Al termine di ogni trimestre il responsabile dell’ufficio Segreteria-AA.GG. trasmette al responsabile dell’ufficio ragioneria la determinazione di liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari o di commissione consiliare con allegato prospetto riassuntivo delle presenze.

Il responsabile dell’ufficio ragioneria procede alla liquidazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

ART. 25

Il consigliere comunale che sia lavoratore dipendente pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio e per il raggiungimento della sede istituzionale di svolgimento.

ART. 26

Il Sindaco, qualora non abbia chiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita, ha diritto di usufruire dei permessi di cui al precedente articolo 25.

ART. 27

Qualora il consiglio comunale, regolarmente convocato, non si dovesse tenere per mancanza del numero legale, al consigliere presente all’appello della seduta dichiarata deserta spetta comunque poter usufruire del permesso retribuito di cui all’art. 25.

ART. 28

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le sedute del consiglio e delle commissioni dovranno tenersi preferibilmente in un arco di tempo non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.

Qualora la seduta consiliare si svolgesse nelle ore serali, intendendosi per ore serali quelle che seguono il primo pomeriggio, ma non oltre la mezzanotte del giorno in cui è convocato, i consiglieri avranno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8,00 del giorno successivo. Se la seduta

dovesse protrarsi oltre la mezzanotte, i consiglieri avranno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva, sempre che siano risultati presenti ai lavori consiliari dopo la mezzanotte e fino al termine degli stessi.

ART. 29

I lavoratori dipendenti facenti parte della giunta comunale, nonché delle commissioni consiliari e della conferenza dei capi gruppo, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo di svolgimento e rientrare al posto di lavoro. I permessi per la partecipazione a tali riunioni sono retribuiti.

ART. 30

La partecipazione alle riunioni di cui al precedente articolo 29 viene accertata e verificata esclusivamente tramite il verbale della seduta che dovrà certificare l'avvenuto svolgimento della stessa, l'orario di inizio e termine dei lavori, gli argomenti discussi e votati.

ART. 31

Non potranno essere concessi permessi di alcun genere per la partecipazione a riunioni informali, politiche o cosiddette "volanti", in mancanza di un verbale e in assenza di un segretario verbalizzante.

ART. 32

Gli Assessori comunali hanno diritto di assentarsi dai posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative retribuite in un mese. Hanno diritto, altresì, ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative qualora risultino necessarie per l'espletamento del mandato.

ART. 33

Il Sindaco ha diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 48 ore lavorative retribuite in un mese.

ART. 34

La richiesta di permessi retribuiti e non, previsti dai precedenti articoli, dovrà essere avanzata dall'amministratore lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro, concordando possibilmente con lo stesso le giornate e gli orari presumibili di assenza dal lavoro, tenuto conto delle esigenze di entrambe le parti.

ART. 35

I permessi retribuiti e non spettanti al lavoratore dipendente a tempo part-time per l'espletamento del mandato saranno proporzionati alla durata della prestazione lavorativa.

ART. 36

L'attestazione dell'utilizzo dei permessi retribuiti e non dovrà indicare il giorno, le ore e i motivi dell'attività svolta.

La stessa sarà rilasciata dal Sindaco per gli Assessori e i Consiglieri, dal Presidente delle Commissioni per i Commissari, Dal Segretario comunale in tutti gli altri casi. Sarà compito dell'Amministratore presentare tale attestazione al proprio datore di lavoro nei tempi concordati con gli stessi ma comunque non oltre il 5° giorno dal verificarsi dell'evento.

ART. 37

E' consentito sostituire l'attestazione di cui al precedente articolo con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'amministratore ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445.

ART. 38

L'amministratore ha l'obbligo di comunicare, in tempo utile, l'assenza dal lavoro, con l'indicazione della causa giustificativa, al proprio datore di lavoro che, a sua volta non potrà né sindacarla né limitarla per ragioni di servizio.

La comunicazione dovrà essere corredata da una copia dell'invito di convocazione del Consiglio e /o degli altri organi collegiali.

ART. 39

Le assenze dal lavoro degli amministratori saranno retribuite direttamente dai rispettivi datori di lavoro.

Non è dovuto da parte del Comune alle Amministrazioni Pubbliche alcun rimborso per permessi retribuiti usufruiti dai loro dipendenti che ricoprono l'incarico di pubblico amministratore.

Il rimborso è invece dovuto nel caso di datore di lavoro privato o ente pubblico economico.

Le somme rimborsate sono esenti dall'imposta sul lavoro aggiunto, ai sensi dell'art. 8, comma 35, legge 11.03.1988, n. 67.

ART. 40

La richiesta di rimborso da parte dei datori di lavoro interessati degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovrà pervenire all'ente entro dieci giorni del mese successivo a quello di riferimento.

Il responsabile comunale, verificata la documentazione agli atti e l'esatta consistenza degli importi da erogare, provvederà entro 30 giorni dalla richiesta alla liquidazione di quanto dovuto con propria determinazione.

ART. 41

Il Sindaco e gli Assessori comunali che siano dipendenti pubblici o privati, hanno diritto ad essere collocati, a domanda, non sindacabile da parte del datore di lavoro, in "aspettativa non retribuita" per tutto il periodo di espletamento del mandato o anche per uno o più periodi inferiori alla durata complessiva quinquennale del mandato elettivo.

ART. 42

Agli amministratori di cui all'articolo precedente collocati in "aspettativa non retribuita", l'indennità mensile di funzione viene corrisposta per intero, per quelli invece che non si avvalgono di tale istituto l'indennità viene corrisposta per metà.

ART. 43

Il datore di lavoro pubblico o privato, è obbligato a comunicare all'Ente la data di decorrenza del collocamento in aspettativa non retribuita dell'amministratore-lavoratore dipendente; allo stesso modo è obbligato a comunicare tempestivamente, la data dell'eventuale revoca o rinuncia all'aspettativa non retribuita da parte dell'amministratore.

Art. 44

Per gli Amministratori di cui al precedente articolo 41 che siano lavoratori autonomi, l'ente provvederà al versamento, a titolo di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, e con oneri a carico del proprio bilancio, di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili alle forme pensionistiche alle quali il lavoratore autonomo risultava iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

ART. 45

Al Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri che, in ragione del loro mandato, debbono recarsi in missione istituzionale fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura stabilita dal decreto del Ministero dell'Interno del 04.08.2011.

ART. 46

Le misure del rimborso delle spese di soggiorno per missioni istituzionali nell'ambito sia del territorio nazionale che internazionale, sono così determinate:

- Euro 180,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- Euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino le 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- Euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- Euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede dell'Ente;

Il criterio della distanza chilometrica indicato precedentemente viene derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58,00.

La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

Le misure del rimborso delle spese di soggiorno non sono tra loro cumulabili.

ART. 47

Agli Amministratori in missione istituzionale così come individuati al precedente articolo 45, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbano, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate e per i viaggi in aereo nel limite del costo del biglietto in classe economica.

Gli amministratori in missione istituzionale che dovessero essere autorizzati all'uso del mezzo proprio in quanto più convenienti dei normali servizi di linea, o quando particolari esigenze istituzionali lo impongano, e previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'ente viene sollevato da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso, hanno diritto al rimborso per pedaggi autostradali e per l'eventuale custodia o parcheggio del mezzo, al rimborso di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

ART. 48

Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto regioni-autonomie locali.

ART. 49

Per avere diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, occorre che venga accertata preventivamente dal responsabile dell'ufficio o servizio a ciò preposto, la sussistenza delle seguenti condizioni:

- Autorizzazione preventiva scritta alla missione da parte del sindaco per i consiglieri e gli assessori;
- Verifica dei motivi istituzionali della missione.

Nessuna autorizzazione preventiva è richiesta per il Sindaco.

ART. 50

Gli Amministratori che risiedono fuori dal capoluogo ove ha sede l'Ente, hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, della giunta e delle commissioni consiliari permanenti, delle commissioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici comunali per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, intendendosi per tali quelle riconducibili ad esigenze connesse allo svolgimento del mandato.

Per le ipotesi previste dal presente articolo non è richiesta alcuna autorizzazione.

ART. 51

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 50 compete esclusivamente per gli spostamenti tra la residenza dell'amministratore (e non dal luogo di lavoro) ed il capoluogo del Comune. Laddove la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza effettiva (dimora abituale), si terrà conto di quest'ultima.

ART. 52

La determinazione o decreto di liquidazione è assunta dal responsabile del servizio individuato nell'organico dell'Ente entro 3 giorni dalla richiesta dell'amministratore.

A tal fine l'amministratore interessato dovrà esibire la documentazione relativa alle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute (fatture, ricevute fiscali, scontrini, etc) nonché una certificazione giustificativa della sua missione o della sua presenza presso la sede comunale.

Il giorno, l'ora di inizio e quella di fine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'ufficio presso il quale si è svolta la missione o da una dichiarazione dell'amministratore stesso da apporre in calce alla tabella di missione.

Qualora dalla documentazione esibita risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, le spese liquidate saranno quelle effettivamente sostenute e documentate.

ART. 53

Il responsabile di servizio di cui al precedente articolo 52 non potrà in nessun modo sindacare la finalità delle missioni istituzionali, limitandosi ad un controllo formale della documentazione esibita e della dichiarazione resa.

ART. 54

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia.

INDENNITA' BASE MENSILE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE ORUNE PREVISTE DAL D.M. N. 119/2000

SINDACO

INTERA: € 1446,14

DIMEZZATA: € 723,04

VICE SINDACO

INTERA: € 289,22

DIMEZZATA: € 144,61

ASSESSORE

INTERA: 216,91

DIMEZZATA: € 108,46

CONSIGLIERI

GETTONE DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI O DI COMMISSIONE: € 18,08

IMPORTO MASSIMO EROGABILE MENSILMENTE PER GETTONI: € 361,04

